

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1489
Commemorazione del senatore Ponti:	
PRESIDENTE	1489
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione.</i>	1490
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola. (3488)	1490
PRESIDENTE, <i>Relatore.</i>	1490, 1491, 1492 1495, 1496, 1502, 1503, 1504 1507, 1508, 1510, 1511, 1512
BADINI CONFALONIERI	1490, 1491, 1497 1507, 1508, 1511
NICOSIA	1490, 1491, 1492, 1496
CODIGNOLA	1490, 1496, 1497, 1498, 1504 1507, 1508, 1509, 1510, 1511
NATTA	1491, 1493, 1494, 1495 1502, 1504, 1508, 1510
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1491 1494, 1498, 1501, 1502, 1504, 1505 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511
LEONE RAFFAELE	1492
ALICATA	1496, 1502, 1503, 1504, 1510
PITZALIS	1497, 1498
RIVERA	1503
DI LUZIO	1505
SCIORILLI BORRELLI	1505, 1507 1509, 1510, 1511
BUZZI	1508, 1509, 1510, 1511
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1509
TITOMANLIO VITTORIA	1509
RAMPA	1510

La seduta comincia alle 10,10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Caiazza, Cerreti Alfonso, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Fusaro, Gui, Limoni, Russo Salvatore, Savio Emanuela e Seroni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Sodano, Resta, Gotelli Angela, Menchinelli, Germani, Pennacchini, Quintieri, Pirastu, Rocchetti e Barontini.

Commemorazione del senatore Ponti.

PRESIDENTE. Durante le feste natalizie, come i colleghi sanno, è scomparso per malore improvviso il senatore Ponti, presidente della Commissione dell'istruzione del Senato. È una perdita grave per la scuola, per la cultura, per il Parlamento. Io l'ho conosciuto come ministro, quando ero sottosegretario di Stato allo spettacolo. Era uomo di grande preparazione, ma soprattutto di straordinario senno e di straordinaria bontà d'animo. Direi un raffinato spiritualmente.

Egli è scomparso nel pieno delle sue forze quando aveva assunto soltanto da poche settimane la presidenza della Commissione dell'istruzione del Senato e già avevo avuto con lui, per la nostra Commissione, i primi contatti per un lavoro più intenso e più concorde tra le nostre due Commissioni.

Ho creduto quindi di dover interpretare i sentimenti di tutti i colleghi, inviando alla sua famiglia l'espressione del nostro cordoglio e ho voluto qui di nuovo ricordarlo, perché

di cuore tutti partecipiamo al dolore della famiglia e del paese per la perdita di un tanto uomo (*Cenni di consenso*).

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dal Presidente per commemorare la scomparsa del carissimo amico senatore Ponti e concorda nell'apprezzamento della grave perdita che la sua scomparsa rappresenta per il Parlamento e per il paese.

Il senatore Ponti si era distinto non solo nella sua attività di parlamentare, ma anche nell'assolvimento di altre cariche, come quella di presidente della Biennale di Venezia, dimostrando doti non comuni di serenità d'animo, di equilibrio di giudizio e soprattutto di obiettività, che era la sua dote principale.

Pertanto mi associo alle parole di commosso ricordo che sono state qui pronunciate.

Seguito della discussione del disegno di legge: Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il funzionamento del piano per lo sviluppo della scuola (3488).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola ».

Ringrazio i colleghi di essere venuti qui questa mattina in un periodo di sospensione dei lavori parlamentari e voglio augurarmi che si possa presto terminare l'esame degli articoli del disegno di legge, per riacquistare tutti la libertà che è stata provvisoriamente interrotta.

BADINI CONFALONIERI. Profitto del fatto che ho la parola, per fare gli auguri al nostro Presidente e all'onorevole Ministro e al Governo. Vorrei poi raccomandare che, se questa mattina non fosse possibile terminare l'esame del disegno di legge, il prosieguo venga rinviato al pomeriggio, per non dover tornare un altro giorno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Abbiamo esaminato ed approvati nella passata seduta i primi tre articoli del disegno di legge, oltre ad un articolo aggiuntivo 3-bis.

Prima di passare all'articolo 4 c'è ancora un altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Nicosia. Ne do lettura:

« Il fondo di lire 500 milioni istituito con la legge 9 agosto 1954, n. 645, per il conferimento di borse di studio a favore degli alunni di Scuole secondarie capaci e meritevoli e che appartengano a famiglie particolarmente bisognose, è aumentato di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

L'onorevole Nicosia ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Ritengo giusto, permanendo il disegno di legge numero 3488 nello spirito della legge 9 agosto 1954, n. 645, che venga incrementato il fondo per le borse di studio, mediante un'assegnazione di tre miliardi per l'anno 1961-62.

A me sembra che fino a quando il Parlamento non approverà una legge contenente norme per l'applicazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione, e fino a quando il Parlamento non avrà risolto in via definitiva la questione della parità scolastica, il problema delle borse di studio rimarrà fermo al principio sancito dalla citata legge n. 645. L'incremento di tre miliardi del fondo per le borse di studio mi sembra inoltre giustificato, tenuto conto specialmente dell'incremento della popolazione scolastica verificatosi dal 1954 ad oggi, nonché del fatto che il presente stanziamento di parecchi miliardi per l'edilizia scolastica — e specialmente per l'edilizia prefabbricata — provocherà un ulteriore aumento della popolazione scolastica, sì da far risaltare maggiormente la necessità dell'aumento dell'attuale fondo, ammontante a 500 milioni. Il mio emendamento appare quindi come una iniziativa destinata a colmare una lacuna del disegno di legge in discussione.

Ricordo che nella precedente seduta l'onorevole Ministro fece presente che era già stata diramata una circolare, in data 16 ottobre 1961, relativa al conferimento delle borse di studio per l'anno scolastico 1961-62, ma debbo rilevare in proposito che l'anno scolastico 1961-62 non è ancora concluso, e siamo quindi in tempo per incrementare il fondo relativo. Vuol dire che con una nuova circolare si potrebbero emanare ulteriori norme per l'assegnazione dei tremila milioni da aggiungere ai 500 per i quali la circolare è già stata diramata.

CODIGNOLA. Vorrei chiedere solamente un chiarimento all'onorevole Nicosia: dove dovrebbero essere presi i tremila milioni per la copertura?

NICOSIA. È un problema che non mi riguarda: ritengo che per la copertura possano essere utilizzati gli stanziamenti previsti dal piano della scuola; si tratta di fondi già accantonati.

CODIGNOLA. Mi pare che nella precedente seduta fosse rimasto chiaro questo punto: che attraverso questa legge doveva essere utilizzato tutto quello che era stato accantonato per il Piano della scuola fino al-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

l'esercizio in corso, per un ammontare di 105 miliardi. Quindi non esiste una elasticità finanziaria, ma si tratta di utilizzare in un modo o in un altro questa somma.

L'onorevole Nicosia può proporre senz'altro il trasferimento di una parte di questa somma ad un settore piuttosto che ad un altro, ma ci deve dire da quale altro settore intende detrarre i tre miliardi per le borse di studio.

NICOSIA. Ritengo che ai tre miliardi si possa far fronte con la somma accantonata per il finanziamento del Piano della scuola.

BADINI CONFALONIERI. Io ho molto apprezzato la finezza diplomatica della piccola schermaglia tra l'onorevole Codignola e l'onorevole Nicosia; ma, abituato a dire le cose come sono e forse con minore diplomazia, desidero rilevare con tutta chiarezza che qui non si tratta di una occasionale lacuna del disegno di legge; anzi si tratta di una omissione opportunamente voluta da parte del ministro, perché lo scopo di questo disegno di legge è proprio di fare avanzare tutto quello su cui non ci sono divergenze di opinioni. Il Piano della scuola si è arrestato proprio per queste divergenze di opinioni, che, ribadisco chiaramente, non vengono da noi.

Ora la questione sollevata dall'onorevole Nicosia rientra tra i problemi controversi, che sono stati accantonati per far camminare gli altri, che controversi non sono. Introducendo ora un tale argomento, rischiamo di trovarci di fronte a delle richieste di rimesione in aula, e andremmo contro lo spirito di questa iniziativa legislativa, che si propone appunto di far procedere almeno in parte il Piano della scuola.

Se l'onorevole Nicosia, tuttavia, volesse insistere, si potrebbe superare la difficoltà aggiungendo le parole « a favore degli alunni delle scuole secondarie e statali ». Senza questa aggiunta, si creerebbe una questione controversa, che impedirebbe il cammino spedito della legge.

NATTA. Siamo tutti consapevoli che condizione essenziale per fare andare in porto questo disegno di legge è di accantonare i punti più scabrosi del Piano, sui quali non si è riusciti a realizzare un accordo. È evidente che l'emendamento Nicosia ci riporterebbe ad una delle questioni di fondo che sono state sollevate nell'esame del Piano e che ci costringerebbe ad andare in aula.

PRESIDENTE *Relatore*. È stato già rilevato che questo disegno di legge non vuole affrontare alcun problema che tocchi l'ideologia dei gruppi politici. È per questo che si riferisce soltanto alla costruzione delle aule

e ai contributi alle università. Io nella sostanza sono d'accordo con quello che propone l'onorevole Nicosia, ma non mi pare che sia il caso di volere con questo disegno di legge risolvere un grosso problema, che ci porterebbe alla discussione in aula, ciò che significherebbe accantonare la discussione del disegno di legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mentre sono d'accordo col Presidente nel ritenere auspicabile l'incremento del fondo per le borse di studio, per le ragioni note a tutti gli uomini della scuola, tuttavia non ritengo che sia questo il momento per affrontare una tale discussione, soprattutto per una ragione tecnica che ho già avuto l'onore di esporre all'onorevole Nicosia in una precedente dichiarazione. Si tratta di borse di studio che debbono essere erogate per l'anno scolastico 1961-1962, e il termine di presentazione delle domande, secondo il bando precedentemente emanato e conformemente a tutti i bandi degli anni passati, scade, anzi è scaduto, il 30 novembre. Ed è norma che l'assegnazione delle borse di studio avvenga nell'ambito del primo trimestre dell'anno scolastico.

NICOSIA. Si può provvedere per l'anno seguente.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'anno scolastico 1962-1963 è chiaro che il bando per le borse di studio sarà emanato nell'ottobre del 1962, come si è fatto negli anni precedenti, perché il sistema delle borse di studio premia i meritevoli che hanno compiuto gli studi nell'anno precedente.

Quindi, delle due una: o qui si andrebbe ad aumentare il monte delle borse di studio per l'anno scolastico 1960-61 entro l'esercizio finanziario 1961-62, ed allora il Governo dovrebbe riaprire i termini già scaduti per bandire un concorso non più entro il primo trimestre dell'anno scolastico successivo a quello in cui gli studi sono stati compiuti, bensì ad anno scolastico avanzato (si pensi ragionevolmente a quando la legge potrà venir pubblicata e quando potrà essere pubblicato il bando di concorso!) o meglio ancora verso il termine dell'anno scolastico 1961-62.

Viceversa se il senso dell'emendamento Nicosia è che si debbano aumentare le borse di studio, da erogare alla fine del 1962, per l'anno scolastico 1961-62, ritengo che non sia questo il momento per discuterlo, perché noi ci auguriamo (e qui mi rifaccio alla premessa generale) che con questa legge non sia affatto eluso il problema di fondo dell'approvazione del Piano della scuola. Per-

ché se fosse chiaro che dopo questa legge non si dovesse più parlare del Piano della scuola, allora ci sarebbero infiniti altri problemi da affrontare e risolvere; problemi che non vengono neppure affacciati col disegno di legge in discussione. È quindi chiaro che i provvedimenti attuali sono limitati come campo d'azione, mentre noi ci ripromettiamo di sollecitare la discussione del Piano della scuola immediatamente dopo la ripresa parlamentare che dovrebbe seguire una eventuale crisi di governo; e in quella sede sarà risolto anche il problema delle borse di studio.

PRESIDENTE, Relatore. Insiste l'onorevole Nicosia per la messa in votazione del suo emendamento?

NICOSIA. Insisto.

LEONE RAFFAELE. Debbo fare una breve dichiarazione di voto. Noi apprezziamo in linea generale il desiderio e lo spirito che hanno suggerito l'emendamento al collega onorevole Nicosia; ma evidentemente alla sua trattazione immediata si oppongono le ragioni poste e dall'onorevole Presidente della Commissione e dal Ministro; per cui noi riteniamo di dover votare contro l'emendamento, anziché astenerci. Questo non soltanto perché non intendiamo sollevare problemi che porterebbero al rinvio dell'approvazione del disegno di legge, ma perché, come, è stato ben precisato dall'onorevole Ministro non intendiamo affatto togliere valide ragioni alla discussione ed alla successiva approvazione del piano della scuola.

Questi i motivi sostanziali per cui ci opponiamo all'emendamento, pur, come dicevo, apprezzando lo spirito che ha ispirato l'onorevole Nicosia nel presentarlo. Riteniamo tuttavia che esso sia in questo momento controproducente, mentre la sua trattazione può essere rinviata alla sede di discussione ed approvazione del piano della scuola.

PRESIDENTE, Relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Nicosia.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, sono autorizzate le seguenti spese:

1°) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1;

2°) lire 1.500 milioni per spese di cui alla lettera b);

3°) lire 2.000 milioni per spese di cui alla lettera c);

4°) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

5°) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

6°) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 4.500 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e 450 posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e 15 maggio 1962.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti da parte dell'onorevole Codignola:

« Sostituire il primo comma come segue: « Con le modalità stabilite dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 158, salvo le modificazioni contenute nella presente legge, sono autorizzate le seguenti spese in favore delle Università statali e degli Istituti d'istruzione superiore statali:

al numero 1 invece di « dello stesso articolo 1 »: dire « dell'articolo 1 della legge predetta »;

al numero 2 sostituire « 1.750 » a « 1.500 »;

al numero 3 aggiungere: « di tale somma, 500 milioni saranno destinati alle attrezzature connesse all'edilizia degli stabilimenti annessi »;

aggiungere il n. 7: « 1.000 milioni per spese di cui alla lettera g) ».

« Dopo il secondo comma: riportare i due ultimi commi dell'articolo 45 del Piano ».

« Dopo il terzo comma aggiungere: « Dei 100 posti di professore universitario, 50 saranno destinati esclusivamente al raddoppiamento delle cattedre che negli ultimi due anni accademici abbiano avuto studenti iscritti in numero superiore a 250 per le Facoltà scientifiche e a 500 per le altre. Le Facoltà che si trovino nelle condizioni di dovere sdoppiare le cattedre non potranno ottenere nuovi posti di ruolo ordinario per altre materie se preventivamente non abbiano richiesto lo sdoppiamento delle cattedre che risulteranno più affollate, secondo l'ordine di precedenza stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. »

L'assegnazione di nuovi posti di professore e di assistente viene effettuata alle Facoltà, su richiesta delle Facoltà medesime e su parere motivato del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La metà dei nuovi posti di assistente ordinario è destinata al concorso riservato per titoli ed esami al quale potranno partecipare solo gli assistenti straordinari con cinque anni di servizio ».

Gli onorevoli Natta e Roffi, invece, propongono gli emendamenti seguenti:

« Al primo comma modificare:

- 1) da lire 12.000 a lire 9.000 milioni;
- 2) da lire 1.500 a lire 4.500 milioni;
- 3) da lire 2.000 a lire 3.000 milioni;
- 4) da lire 2.400 a lire 4.000 milioni ».

« Al secondo comma: aggiungere alla fine: « statali ».

« Al terzo comma: sostituirlo con: « A decorrere dal 1° novembre degli anni accademici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 sono istituiti rispettivamente 150, 170 e 190 nuovi posti di professore di ruolo. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione sentita la 1ª sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in base alle richieste delle Facoltà o Scuole, tenendo conto delle esigenze didattiche e scientifiche e della consistenza della popolazione universitaria, e con riferimento al numero dei posti già esistenti rispetto al numero degli insegnanti per ogni singolo corso di laurea o diploma, con particolare riguardo agli insegnamenti fondamentali. »

Per gli anni accademici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 sono istituiti annualmente 400 posti di ruolo di assistente ordinario, che verranno ripartiti tra gli Istituti e le cattedre

delle Facoltà e delle Scuole sulla base delle effettive esigenze didattiche e scientifiche. Negli stessi anni accademici sono istituiti rispettivamente 500, 400 e 400 posti di assistente ordinario riservati agli assistenti straordinari attualmente in servizio. Alla ripartizione dei posti si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della pubblica istruzione. La motivazione della proposta sarà pubblicata per esteso sul bollettino del Ministero della pubblica istruzione.

La assegnazione dei posti di assistente ordinario riservati agli assistenti straordinari verrà fatta tenendo conto dell'anzianità di servizio degli assistenti straordinari stessi, ai quali i posti saranno assegnati direttamente, qualora abbiano già conseguito l'idoneità in un concorso per assistente ordinario della materia o di materia affine, o la conseguano in un concorso ad essi riservato da bandire appositamente. Qualora l'assistente non consegua l'idoneità, o in seguito alla sua cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione si procederà alla assegnazione del posto ad altra cattedra.

Nell'assegnazione dei posti di cui al comma precedente verrà data la precedenza, nell'ordine, agli assistenti straordinari la cui retribuzione è a carico dello Stato, delle Università o Istituti superiori, degli Istituti universitari ».

Al quarto comma sopprimere sino: « n. 158 incluso ».

Aggiungere il comma seguente: « In aggiunta alla percentuale sul contributo ordinario a favore delle università vengono stanziati 2.100 milioni per l'assistenza universitaria di cui lire 1.000 milioni per borse di studio per giovani laureati ».

Infine gli onorevoli Leone Raffaele, Romanato e Buzzi propongono i seguenti emendamenti:

Al n. 1 del primo comma aggiungere: « ivi comprese le palestre e gli altri impianti sportivi ».

Alla fine del penultimo comma aggiungere: « Detti progetti dovranno, comunque, prevedere impianti e attrezzature sportive in rapporto all'entità della popolazione studentesca. »

NATTA. Farò anzitutto delle osservazioni di carattere generale sull'articolo.

Già in sede di discussione generale abbiamo rilevato che l'articolo 4 è il punto

più delicato del disegno di legge, per tutta una serie di ragioni che abbiamo già avuto occasione di esprimere quando abbiamo discusso il primo stralcio del Piano della scuola a proposito delle università e che abbiamo ribadito in sede di discussione generale del disegno di legge oggi in esame.

Quando abbiamo condotta una opposizione allo stesso piano decennale era per noi chiaro che non si trattava di scegliere la via delle misure settoriali o frettolose, bensì di adattare tutto l'insieme alla esigenza di una più organica impostazione di riforma e di programmazione e di sviluppo dell'organizzazione scolastica, compresa quella universitaria.

Ma direi che la delicatezza dell'articolo che dobbiamo discutere ora, è tale anche per una ragione più specifica. Io vorrei con molta franchezza ricordare agli onorevoli colleghi che riaffiora qui uno dei « nodi » del piano; una di quelle questioni di indirizzo e di principio che ci hanno divisi, e che a mio giudizio non possiamo pensare di smuovere o di aggravare attraverso dei provvedimenti che hanno un carattere di emergenza, di urgenza, sul quale concordiamo anche noi.

Si tratta del problema che ancora una volta viene alla luce e che non si può far le viste di ignorare: quello dei rapporti fra lo Stato e l'istruzione scolastica libera o privata; in questo caso le università e gli Istituti superiori non statali.

Vorrei in proposito che nessuno di noi dimenticasse che il principio fondamentale dell'attuale nostra legislazione in campo universitario, per ciò che riguarda le università e gli Istituti superiori liberi, rimane quello sancito dal testo unico del 1933 che all'articolo 4 afferma che le università e gli Istituti superiori liberi non godono di contributi a carico dello Stato.

Ora, noi abbiamo avuto negli ultimi tempi una serie di interpretazioni della legge vigente che a noi appaiono — e abbiamo già avuto occasione di riconfermarlo nella discussione del recente provvedimento sulle Università — del tutto arbitrarie ed illegittime.

Noi abbiamo sempre affermato la nostra ostilità a questo metodo; e tanto più la dobbiamo ribadire oggi, dopo l'esperienza fatta con la prima legge stralcio, legge 5 marzo 1961, n. 158.

Qualcuno potrà dire che noi siamo in uno stato di sospetto. Lo siamo effettivamente, per ragioni pratiche e legittime. Quando abbiamo discusso la precedente legge, abbiamo riaffermato il principio sancito dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, per

delimitare la situazione universitaria allo *statu quo* attraverso un emendamento che fu respinto dalla maggioranza. Tuttavia nel successivo dibattito si era determinata in noi la persuasione che il provvedimento non avrebbe comportato stanziamenti a favore delle università e istituti superiori non statali; in proposito vi era stato anche un accordo per togliere da quel provvedimento di legge la voce dei contributi ordinari a favore delle università, che, in base a una interpretazione secondo noi assai discutibile della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, poteva essere il tramite di un certo finanziamento. Ricordo che in quella circostanza il Ministro Bosco, di fronte ad una nostra richiesta assai precisa di indicare attraverso quali strumenti legislativi fosse possibile oggi dare alle università e agli istituti superiori liberi un contributo da parte dello Stato, ne aveva indicati due: la legge del 1951, che con l'articolo 14 prevedeva un contributo per le università libere in seguito al minore introito che si era verificato in seguito alle tasse universitarie, e la legge 24 luglio 1959, n. 622, sulle attrezzature scientifiche...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi permetta una interruzione per un chiarimento. La mia risposta non si riferiva alla nuova legge. Voi mi domandaste che cosa era stato dato alle università libere in base alle leggi vigenti, e io dissi che in base alla legge del 1951 erano stati dati dei contributi di funzionamento e, in base alla legge del 1959, una piccola somma per le attrezzature scientifiche. Quindi la vostra domanda si riferiva alla legislazione allora vigente.

NATTA. Appunto questa fu la risposta. Si era ritenuto che quelle leggi dovessero valere per tutte le università statali o non statali, con una interpretazione che noi riteniamo incostituzionale. Che cosa è accaduto nell'applicazione della legge n. 158 del 1961? Mentre noi avevamo lavorato in una certa direzione e ritenevamo che si fosse raggiunto un certo accordo, la realtà è stata che anche attraverso quella legge sono stati dati dei contributi alle università libere. Io vorrei sapere quale norma di quella legge giustifichi siffatta concessione, e d'altra parte debbo dire che non sono riuscito a trovare i decreti di ripartizione delle somme, all'infuori di quelli per la ripartizione dei posti di assistente.

Aggiungo che sarebbero stati dati fondi alle università libere anche per l'edilizia. Ora in questo settore manca una legge di carattere generale. Siamo andati avanti con degli artifici: prima la legge sui danni di guerra, poi

una serie di leggi speciali per singole università. Il primo stanziamento consistente per l'edilizia universitaria è venuto con la legge stralcio del marzo 1961. Noi credevamo che lo stanziamento dovesse essere indirizzato alle università statali e ci troviamo invece di fronte ad una applicazione difforme, che non possiamo accettare e che comunque non ci sentiamo di potere convalidare per i successivi stanziamenti.

Ora, se vogliamo che questa legge conservi il carattere di urgente di destinazione dei fondi alle istituzioni universitarie statali, accantonando le questioni costituzionali e politiche più gravi a cui ci siamo trovati di fronte nell'esame del Piano, occorre che abbiamo una qualche garanzia sui problemi che ho indicato. In caso contrario ci troveremo ancora una volta nella necessità di far ricorso a tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione per impedire che con una serie di colpi successivi si preconstituiscano quelle posizioni che annullerebbero ogni validità e ogni consistenza ad un esame dei problemi di fondo che abbiamo voluto accantonare.

PRESIDENTE, Relatore. Come relatore, dirò il mio pensiero su questo problema, ripetendo quello che già ho avuto occasione di dire altre volte. Quando si parla di università libere e di università statali non si accenna minimamente, secondo me, al grosso problema dei rapporti tra la scuola di Stato e la scuola non statale, problema di grandissima importanza, ma riguardante sostanzialmente la scuola secondaria.

Nelle Università il regime è un altro. L'università gode di una propria autonomia; l'università libera per esempio deve avere professori che abbiano superato concorsi ufficiali a professore universitario; ed è consentito il passaggio di essi dall'università di Stato a quella non di Stato e viceversa. La laurea dell'università statale ha lo stesso valore di quella conferita dalle università libere. Siamo quindi su un piano molto diverso da quello in cui abbiamo posto la scuola secondaria di Stato e quella non di Stato. Le università odierne traggono origini dalla storia delle università, che sono nate tutte libere: di qui l'autonomia odierna.

Una laurea dell'università di Bologna, statale, ha lo stesso valore di quella laurea della « Bocconi » non statale. Le università hanno personalità giuridica e come tali hanno una vita propria e noi, mirando a colpire le università libere, verremmo a colpire questa autonomia e questa libertà, e confondendo i problemi finiremmo per colpire gli

interessi superiori della cultura. Si tratta della « Bocconi », dell'università cattolica o di quella di Urbino; perché vogliamo colpire queste università che danno la cultura a uomini di tutti i partiti, nessuno escluso? Ora, l'intervento dello Stato mi sembra doveroso per tutte le iniziative di cultura, di alta cultura anche quando esse sono sorti per iniziativa di privati.

Una cosa è certa: qualunque sia la soluzione che a questo proposito stiamo per deliberare, noi non toccheremo il grosso problema dei rapporti fra scuola statale e non statale, che attiene al settore della scuola secondaria. Ecco perché sono favorevole all'articolo nella sua formulazione originaria; non voglio portare nell'ambiente universitario il grosso dibattito fra scuola di Stato e scuola non di Stato, quasi esistessero delle differenze fra una università e l'altra, oltre a quella che le distingue per la loro efficienza.

NATTA. La posizione che lei sostiene non trova però un fondamento nella realtà attuale dell'ordinamento delle università italiane. Comunque se noi non teniamo presenti le osservazioni da me fatte, andiamo a modificare — e questo è il punto — l'attuale ordinamento.

PRESIDENTE, Relatore. Noi non modifichiamo nulla se ci atteniamo alla legge del 1951 ed ho anche pronta una formulazione adatta per non toccare il problema. Basterebbe dire: « ... in aggiunta agli stanziamenti già previsti... ».

NATTA. Signor Presidente. Nel Marzo 1961 è stato detto che si faceva un provvedimento d'urgenza per non toccare il problema. Ora lei ci dice il contrario. Io sono d'accordo che l'università è nata come istituzione libera; ma non si può dimenticare che siamo attualmente in una situazione per cui questa distinzione esiste ed ha un significato.

PRESIDENTE, Relatore. Se non fossimo in Commissione parlamentare, vorrei pregare il mio amico che ha idee diverse dalle mie di non portare avanti questo problema, che esiste, me ne rendo conto, nell'ambito della scuola secondaria, ma non per le università. Anche un osservatorio astronomico tenuto benissimo, ma da privati, avrebbe secondo me diritto al contributo dello Stato. Pertanto, nel caso in cui decidessimo di approvare quanto stabilito dall'articolo 4 nel suo testo originario, ritengo che non comprometteremmo affatto il problema dei rapporti fra le università.

ALICATA. Questa è la sua opinione come Relatore?

PRESIDENTE, *Relatore*. Sì, naturalmente.

NICOSIA. Io non farò come l'onorevole Codignola, e non chiederò all'onorevole Natta dove prenderà i miliardi per la copertura del suo emendamento.

Sono favorevole ad una parte dell'emendamento Natta-Roffi perché ritengo che sia necessario, su alcune questioni, prendere un atteggiamento di onestà. Per questo ricomincio questo discorso nella nostra Commissione tutte le volte che si discutono provvedimenti di legge di questo tipo.

Chiedo però, signor Presidente, che l'emendamento Natta-Roffi venga posto in votazione per divisione.

CODIGNOLA. Mi pare inutile ripetere le cose già dette con molta chiarezza dall'onorevole Natta. Ma vorrei aggiungere qualche parola alle dichiarazioni del Relatore, il quale con la consueta abilità ha creato una confusione — mi pare — fra due aspetti radicalmente diversi.

Che l'università, come qualsiasi Ente di cultura e di istruzione superiore di ricerca scientifica, abbia una sua autonomia, è una conseguenza del modo con cui oggi si concepiscono la ricerca scientifica e la cultura. È evidente che la storia delle università è la storia dell'acquisizione dell'autonomia di ricerca da parte di organismi culturali. Nessuno pensa neppure lontanamente di attentare a questi caratteri fondamentali su cui si fonda la ricerca scientifica e quindi anche qualsiasi tipo di università.

Ma non per questo qualcuno penserebbe che diventino organi dello Stato gli organismi culturali autonomi ed indipendenti: una Associazione, una Fondazione la quale abbia come suo fine fondamentale quello della ricerca scientifica, della ricerca di cultura, dei rapporti culturali internazionali. Si tratta di Enti che hanno una propria vita autonoma; possono essere Enti morali o no; possono avere una configurazione giuridica di vario genere, ma operano in una sfera di autonomia rispetto agli ordinamenti dello Stato.

Ora è innegabile che esiste un ordinamento giuridico col quale lo Stato prevede le proprie università. Questo ordinamento giuridico non esclude che ci siano altre università ed enti, coi quali vi è uno scambio reciproco di cultura e di conoscenze, come è dimostrato dal fatto che un professore di università statale può essere chiamato

in una università libera e viceversa. In questo senso non vi sono confini all'interno della cultura. Questo è il significato della libertà di circolazione di idee e di uomini tra università statali e università libere. Ma qui si pone un problema di natura giuridica. A noi non può sfuggire che esiste un testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che mira a fissare gli impegni, gli obblighi e i diritti dello Stato per quanto riguarda la propria organizzazione universitaria, senza escludere che lo Stato riconosca, al di fuori della propria orbita giuridica, una organizzazione universitaria libera, tanto che la cita, ma la cita come qualche cosa di esterno alla propria organizzazione giuridica. L'articolo 4 del testo unico riconosce che esistono le università libere, alle quali però non vengono dati contributi dello Stato. Questo non ha nulla a che vedere con l'interpretazione dell'articolo 33 della Costituzione. Qui siamo di fronte a una affermazione istituzionale di data precedente. Nel momento in cui lo Stato ha posto le norme per la sua organizzazione universitaria, ha detto che dai contributi sono escluse le università libere. Il Parlamento può fare un'altra legge; ma finché esiste quella legge, deve essere rispettata.

Non possiamo escludere, sulla base dell'articolo 4 del testo unico, che, riconosciuta la necessità di un contributo per una organizzazione universitaria, il potere politico deliberi con decisione motivata di accordarlo, come avviene ogni giorno nella assegnazione di contributi ad organizzazioni culturali. Ma si tratta in questo caso di una legge eccezionale, rispetto alla legge normale, rappresentata dall'articolo 4 del testo unico.

Quindi la situazione legislativa è assolutamente chiara. I precedenti citati dal collega Natta, ci hanno preoccupato e nell'intervento che io ebbi l'onore di fare in aula discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, polemizzai cortesemente con l'onorevole Ministro proprio su questo. È vero che in questa Commissione ci fu un certo voto sulla parola « statale », ma successivamente si affermò che già in due casi il Parlamento aveva votato delle leggi — quella dei contributi diretti alle università per il loro funzionamento e quella dei contributi per le attrezzature — che potevano essere interpretate nel senso che questi due tipi di finanziamenti erano estesi anche alle università libere, nel senso cioè che quelle due leggi avevano modificato in due casi l'articolo 4 del testo unico. Ma è assai strano che si

possa modificare, senza nessuna indicazione specifica, una norma di legge così generale come quella dell'articolo 4 del testo unico, con due leggi speciali che si riferiscono a questioni particolari. Ci si obiettò allora che sul piano legislativo il Parlamento aveva diritto, nonostante l'articolo 4 del testo unico, di assegnare contributi sulla base delle due leggi citate del 1951 e del 1959; e noi manifestammo la nostra contraria opinione a questo riguardo, per la ragione che questa assegnazione di contributi finiva per riferirsi perfino ai contributi edilizi e a tutte le forme con cui lo Stato provvede al finanziamento delle università proprie. Del resto la giustificazione legislativa, che era stata prospettata venne a cadere, perché lo stesso Governo non seguì quella strada e ritenne fermamente la validità dell'articolo 4 del testo unico.

C'è dunque il problema politico che già è stato esposto da altri colleghi e mi pare che sia un problema abbastanza chiaro a tutti. Noi abbiamo accettato di discutere e possibilmente di approvare questo disegno di legge, perché ritenevamo che nelle more del Piano della scuola il disegno di legge in esame fosse un mezzo di emergenza per consentire di utilizzare certe somme accantonate e già esistenti in bilancio a favore della scuola. Frattanto auspichiamo che, appena la situazione politica lo consentirà, il piano decennale, che ha trovato insuperabili ostacoli, venga sostituito da un'altra linea di programmazione, che consenta la nostra approvazione e quella di altri gruppi politici — parlo in questo momento a nome del partito socialista. Ma in queste condizioni bisogna vedere quale è il limite del compromesso ammissibile per tutti, altrimenti ogni discussione è inutile, e questo provvedimento passerà in aula senza che sia stato risolto nessun problema.

Si dice da parte democristiana che, se questo articolo passasse con l'aggiunta della parola « statali », la questione di fondo sarebbe risolta nel senso che noi desideriamo. Dirò allora che si potrebbe dire che, limitatamente ai fondi di cui all'articolo 4 di questo disegno di legge, si provvederà in un certo modo, fermo restando l'articolo 4 del testo unico. In questo modo non si verrebbe a fare una affermazione definitiva su una questione che sta molto a cuore a tutti, ma si richiamerebbe semplicemente la legislazione in vigore. E dicendo « legislazione in vigore », affermiamo che esiste una norma preclusiva, quale è quella dell'articolo 4 del testo unico.

Il Governo, se crede, può considerare caso per caso l'opportunità di concedere contri-

buzioni particolari ad alcune università; non facciamo alcuna obiezione di principio perché allora ci troviamo su un altro terreno, che è quello dei provvedimenti a favore di istituzioni di alta cultura. Ma non possiamo evidentemente accogliere che nell'ambito di un provvedimento rivolto all'università pubblica dello Stato, cui si riferisce la legislazione in vigore, si voglia introdurre anche quello al quale essa non si riferisce; cioè le università libere.

Raccomandiamo questa formula, che è diversa da quella del mio emendamento dove si parla di università statali, se questo può facilitare da parte della maggioranza quell'accordo tacito che esiste rispetto a questa legge di non pregiudicare per nessuno le questioni di fondo.

PITZALIS. Non entro nel merito delle posizioni di opposizione dei colleghi della sinistra, e mi soffermerò soltanto ad un semplice esame della natura giuridica delle università, perché qui si sentono cose nuove che si discostano dalla esatta interpretazione della legislazione universitaria vigente. Noi dobbiamo guardare alla natura, alle origini delle università, che naturalmente è tratta dall'ordinamento giuridico dello Stato.

L'ordinamento giuridico dello Stato pone le norme in base alle quali nasce l'università, sia essa statale, sia libera. Non vi è quindi università libera che nasce al di fuori dell'ordinamento giuridico dello Stato. Qui invece si è detto che l'università libera è fuori dell'ordinamento giuridico dello Stato...

CODIGNOLA. Ho detto: « scolastico ».

BADINI CONFALONIERI. È un errore « giuridico » detto da Codignola e ripetuto da te, perché non esiste un ordinamento giuridico dello Stato, ma lo Stato è ordinamento giuridico.

PITZALIS. L'università libera, che nasce nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, ha personalità giuridica. Si dice che l'università è libera in quanto ha l'autonomia della ricerca; ma nello stesso tempo è università in quanto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita una funzione — questo è il concetto sostanziale — nell'interesse della collettività, nel campo degli studi.

Quindi non si tratta soltanto di autonomia di ricerca o di attività scientifica o di studio; ma si tratta anche di una attività di diritto pubblico. Tutto lo studio della legge porta a questa conclusione; tanto è vero che ogni e qualsiasi attività esplicata nell'ambito di quella personalità giuridica che è l'università

libera ha lo stesso valore di qualsiasi attività esplicita nell'ambito della personalità giuridica dell'università statale.

Questa denominazione di « statale » e « libera » non tocca la natura giuridica dell'università. Del resto il sorgere di un'università libera non è demandato ad un privato, ad una persona qualsiasi. Il sorgere di un'università libera è demandato a determinate iniziative di Enti, che creano il presupposto per l'esistenza di una persona giuridica la quale possa esercitare delle funzioni nell'interesse della collettività nazionale. A ciò si aggiunge che non solo gli studi, ma anche i professori incaricati, assistenti e il personale tutto sono completamente equiparati al personale che esercita le stesse funzioni nell'ambito delle università statali, per cui si passa senza alcuna differenza di carriera dalle une alle altre.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. C'è qualche cosa di più che può essere sfuggito; ed è il fatto che il rapporto di impiego che si stringe fra docenti e università libera è un rapporto di impiego di carattere pubblico, e non privatistico.

PITZALIS. Ora, se la questione è in questi termini, si potrà discutere se si vuol dare o no qualche contributo a queste università, ma non si può discutere sulla natura giuridica di queste università libere, che sono Enti di diritto pubblico come quelle statali.

CODIGNOLA. Per rimanere sul piano giuridico: vorrei molto semplicemente una interpretazione dell'articolo 4 del testo unico dell'Istruzione superiore!

PITZALIS. Questo è diritto amministrativo. Io mi fermo a questa semplice dichiarazione di natura giuridica.

BOSCO. *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente. Mi pare che nella discussione generale sull'articolo 4 siano state sollevate due questioni: una di carattere giuridico, l'altra di carattere politico.

Quella di carattere politico consiste nel sapere se, in base ad una tacita intesa che sussiste fin dalle prime battute della discussione di questo disegno di legge, si debbano o meno trattare nuovi problemi di natura sostanziale.

Ora, a me pare che la modifica richiesta dagli onorevoli Codignola e Natta e altri sollevi un problema di carattere generale: si vuole cioè differenziare la legge da approvare da una legge approvata pochi mesi fa. È la novità della regolamentazione che crea un problema politico nuovo, mentre si era d'accordo di non sollevare nuovi problemi politici e giuridici.

Ci troviamo di fronte ad una legge approvata nel Maggio 1961. Ora, a breve distanza, si vorrebbe modificare questa legge, per la quale a suo tempo si discusse proprio sull'aggettivo « statale »; essa fu però approvata in un certo senso e nello stesso senso ha avuto applicazione.

Ora a distanza di pochi mesi si dovrebbe cambiare un sistema che ormai è entrato anche nella fase applicativa.

Sulla questione giuridica desidero anche io associarmi a quello che ha detto il Presidente, portando un altro argomento che non è stato ricordato dai colleghi che sono intervenuti. C'è una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, che ha deciso un caso molto importante. Si trattava di una controversia tra professori universitari e l'università libera Bocconi in merito alla ripartizione delle propine di esami. I professori della università Bocconi non erano soddisfatti della ripartizione effettuata ed erano ricorsi al Consiglio di Stato contro la deliberazione del rettore che aveva fatto la ripartizione stessa. L'università sollevò una questione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. trattandosi di università libera con carattere di ente privato ed essendo il rapporto di impiego coi docenti di natura privata e non pubblica. Ma il Consiglio di Stato ha risposto che tale eccezione è infondata per la ragione fondamentale che l'università Bocconi non è un ente privato, ma un ente pubblico, come enti pubblici sono tutte le cosiddette università libere, tra le quali rientra appunto l'università Bocconi. La natura di ente pubblico di tutte le università, sia statali che libere, deriva — afferma il Consiglio di Stato — dall'ordinamento giuridico vigente, poiché l'articolo 1 del testo unico afferma che l'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso delle scienze e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni; tale istruzione è ripartita nelle università statali e in quelle libere; le università hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti consentiti dalla legge e sotto la vigilanza dello Stato. Sia le università statali che quelle libere perseguono un fine pubblico, cioè un fine proprio dello Stato e sono dallo Stato stesso create o riconosciute. Quindi il Consiglio di Stato, dopo avere esaminato la fisionomia delle università libere, conclude che anche le loro diverse attribuzioni — potere certificativo, di-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

disciplinare e di polizia — nonché il controllo statale inducono alla conclusione che le università libere non sono enti privati, ma persone giuridiche pubbliche.

Ha ragione quindi il Presidente di questa Commissione, quando dice che il problema dei contributi alle università libere è assolutamente diverso dal problema generale dei rapporti tra scuola statale e scuola non statale, che ha altri riflessi. Qui ci troviamo di fronte a un fine esplicitamente assunto dallo Stato, fine che si esercita sia a mezzo delle università di Stato sia attraverso le università libere.

Questa particolare fisionomia delle università che attuano un fine pubblico di alto interesse, quale il progresso delle scienze e la diffusione della cultura, è tale da giustificare pienamente, indipendentemente da qualsiasi polemica sui rapporti tra scuola statale e scuola non statale, l'esistenza da parte dello Stato di contributi che consentano di perfezionare il raggiungimento di questi fini, che sono fini dello Stato.

Si è fatta un'osservazione in merito alla applicazione della legge 5 marzo 1961 n. 158. Ho già chiarito che la mia risposta a una osservazione fatta in Commissione, si riferiva alle leggi esistenti prima della legge del marzo 1961. Se quest'ultima legge ha stabilito 250 milioni per le biblioteche statali e negli altri punti ha parlato di istituti di istruzione e cultura superiore, senza ulteriori specificazioni, ciò significa che in tutte le voci previste dalla legge del marzo 1961, in cui non c'è la specificazione « statali » anche le università libere possono concorrere. Al momento della ripartizione di quegli stanziamenti, nella conferenza dei rettori che si riunì a Trieste nel maggio del 1961 si pose il problema dei contributi da dare alle università libere in applicazione di quella legge e, in base a studi fatti dal ministero in relazione ai precedenti di applicazione dei contributi, che dimostravano che il ministero si era attenuto al criterio di dare alle università libere — indipendentemente dalla popolazione scolastica che rappresenta dal 10 all'11 per cento della popolazione scolastica delle università — un contributo minore della percentuale suddetta, proposi che il contributo fosse intorno al 4 per cento. La conferenza dei rettori approvò all'unanimità questo criterio di ripartizione. Questo criterio fu sottoposto per due volte alla commissione delle opere universitarie, competente ai fini di un parere per la legge da noi approvata nel marzo del 1961, e anche in questa sede fu approvato

all'unanimità il criterio di devolvere il quattro per cento del totale della somma alle università libere ai fini assistenziali.

In base a questi criteri è stata fatta la ripartizione delle somme con decreti del ministero. Mi è stato chiesto quanto abbiamo dato e io non ho nessuna difficoltà a soddisfare questa domanda. I decreti non sono stati ancora pubblicati sul bollettino ufficiale, perché la Corte dei conti ha sollevato delle osservazioni per quanto riguarda gli osservatori e gli istituti vulcanologici, gli istituti geofisici, ecc., perché sembrava che questi dovessero essere esclusi da alcuni contributi relativi all'edilizia. Invece abbiamo ritenuto di dare qualche cosa anche a questi tipi di istituti e i decreti sono in corso di registrazione per la maggior parte delle assegnazioni. Per le attrezzature scientifiche si trattava di ripartire una somma di 9 miliardi e 620 milioni. Finora sono state impegnate le seguenti somme:

La ripartizione è stata fatta per le attrezzature scientifiche in questo modo, ed in pieno accordo con la Conferenza dei rettori:

Università di Bari	515 milioni
» Bologna	613 »
» Cagliari	228 »
» Camerino	73 »
» Catania	306 »
» Ferrara	138 »
» Firenze	362 »
» Genova	356 »
» Macerata	12 »
» Messina	300 »
» Milano	373 »
» Modena	185 »
» Napoli	776 »
» Padova	452 »
» Palermo	437 »
» Parma	219 »
» Pavia	219 »
» Perugia	239 »
» Pisa	387 »
» Roma	1.100 »
» Sassari	165 »
» Siena	93 »
» Torino	367 »
» Trieste	172 »
Politecnico di Milano	277 »
Politecnico di Torino	190 »
Istituto universitario di economia di Venezia	43 »
Istituto universitario di architettura di Venezia	51 »
Istituto universitario orientale di Napoli	32 »

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

Istituto universitario navale di Napoli	78 milioni	Istituto di educazione fisica di Napoli	9,4 milioni
Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano	147 »	Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma	7 »
Università di Urbino	78 »	Istituto di educazione fisica di Bologna	7 »
Università commerciale « Bocconi » di Milano	41 »	Istituto di educazione fisica di Torino	6 »
Istituto universitario di magistero « Benincasa » di Napoli	20 »	in cifra tonda, in totale	<u>9.200 milioni</u>
Università di Lecce	18 »		
Istituto universitario di magistero di Catania	16 »		
Istituto universitario di magistero di Genova	14 »		
Istituto universitario di magistero di Salerno	12 »		
Istituto universitario magistero di L'Aquila	9,4 »		

La differenza è in corso di distribuzione. Per quanto riguarda la parte edilizia delle università, gli arredamenti e le attrezzature in concomitanza sono state fatte le seguenti assegnazioni:

		Per opere edilizie	Per arredamento ed attrezzature
Università di Bari	L.	1.000.000.000	L. 281.000.000
» Bologna	»	1.150.000.000	» 323.150.000
» Cagliari	»	517.000.000	» 145.277.000
» Camerino	»	120.000.000	» 33.720.000
» Catania	»	939.000.000	» 263.859.000
» Ferrara	»	430.000.000	» 120.830.000
» Firenze	»	825.000.000	» 231.825.000
» Genova	»	900.000.000	» 252.900.000
» Macerata	»	70.000.000	» 19.670.000
» Messina	»	530.000.000	» 148.930.000
» Milano	»	760.000.000	» 213.560.000
» Modena	»	550.000.000	» 154.550.000
» Napoli	»	1.800.000.000	» 505.800.000
» Padova	»	800.000.000	» 224.800.000
» Palermo	»	1.600.000.000	» 449.600.000
» Parma	»	375.000.000	» 105.375.000
» Pavia	»	500.000.000	» 140.500.000
» Perugia	»	650.000.000	» 182.650.000
» Pisa	»	850.000.000	» 238.850.000
» Roma	»	2.000.000.000	» 562.000.000
» Sassari	»	400.000.000	» 112.400.000
» Siena	»	460.000.000	» 129.260.000
» Torino	»	600.000.000	» 168.600.000
» Trieste	»	570.000.000	» 160.170.000
Politecnico di Milano	»	560.000.000	» 157.360.000
» Torino	»	137.000.000	» 38.497.000
Istituto universitario di architettura di Venezia	»	200.000.000	» 56.200.000
» » orientale di Napoli	»	200.000.000	» 56.200.000
» » navale di Napoli	»	90.000.000	» 25.290.000
Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano	»	330.000.000	» 92.730.000
» di Lecce	»	50.000.000	» 14.050.000
» commerciale « Bocconi » di Milano	»	60.000.000	» —
» di Urbino	»	110.000.000	» 30.910.000
Istituto universitario di magistero di Genova	»	20.000.000	» 5.620.000
» » » » dell'Aquila	»	30.000.000	» 8.430.000
» » » » « Benincasa » di Napoli	»	30.000.000	» 8.430.000
Istituto universitario di Magistero « Maria SS. Assunta » di Roma	»	10.000.000	» 2.810.000
Istituto universitario di magistero di Salerno	»	20.000.000	» 5.620.000
Totali arrotondati	L.	<u>21.000.000.000</u>	L. <u>5.700.000.000</u>

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

La piccola differenza della somma prevista dalla legge è in corso di distribuzione.

Va rilevato che per effetto di questi stanziamenti, e di altri provvedimenti di incremento degli organici del personale docente e degli assistenti, il Politecnico di Milano, per la prima volta in questi ultimi anni, non solo non ha deliberato il « numero chiuso » per le

iscrizioni al primo anno, ma ha offerto alcuni posti per studenti provenienti dagli Istituti tecnici.

Per le opere di edilizia e per le attrezzature in concomitanza da riservare agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologi e agli istituti scientifici speciali sono state assegnate le seguenti somme:

	Per opere edilizie	Per arredamento ed attrezzature
Università di Bari	L. 6.500.000	L. 700.000
» Catania	» 42.000.000	» 7.000.000
» Firenze	» 45.000.000	» 12.645.000
» Milano	» 50.000.000	» 2.000.000
» Napoli	» 137.500.000	» 20.174.000
» Padova	» 40.000.000	» 10.000.000
» Roma	» 253.000.000	» 71.093.000
» Torino	» 60.000.000	» 16.860.000

In generale, si è tenuta da parte qualche piccola somma per far fronte alle esigenze che sistematicamente si verificano nell'imminenza dell'apertura dell'anno scolastico. Così per la Facoltà di ingegneria dell'università di Roma si doveva provvedere ad alcune aule prefabbricate; ne sono state montate in breve tempo alcune, grandissime; così non sarà più necessario tenere le sessioni

di esame al Palazzo degli Esami come è stato fatto spesso per la predetta Facoltà.

Per quanto riguarda l'assegnazione di tre miliardi e mezzo per contributi alle spese di costruzione ed ampliamento ed arredamento degli stabilimenti annessi alle università degli studi (collegi e case dello studente) le assegnazioni sono state le seguenti:

	Per gli stabili	Per arredamenti
Università di Bari	L. 60.000.000	L. 10.000.000
» Bologna	» 60.000.000	» 10.000.000
» Cagliari	» 118.000.000	» 20.000.000
» Camerino	» 10.000.000	» 2.000.000
» Catania	» 80.000.000	» 12.000.000
» Ferrara	» 86.000.000	» 14.000.000
» Firenze	» 172.000.000	» 28.000.000
» Genova	» 174.000.000	» 26.000.000
» Macerata	» 3.500.000	» 500.000
» Messina	» 172.000.000	» 28.000.000
» Milano	» 172.000.000	» 28.000.000
» Modena	» 13.000.000	» 2.000.000
» Napoli	» 210.000.000	» 35.000.000
» Padova	» 172.000.000	» 28.000.000
» Palermo	» 137.000.000	» 23.000.000
» Parma	» 172.000.000	» 28.000.000
» Pavia	» 26.000.000	» 4.000.000
» Perugia	» 260.000.000	» 40.000.000
» Pisa	» 211.500.000	» 13.500.000
» Roma	» 215.000.000	» 35.000.000
» Sassari	» 51.000.000	» 9.000.000
» Siena	» 60.000.000	» 10.000.000
» Torino	» 86.000.000	» 14.000.000
» Trieste	» 8.500.000	» 1.500.000
Politecnico di Milano	» 86.000.000	» 14.000.000
» Torino	» 172.000.000	» 28.000.000
Istituto di economia e commercio di Venezia	» 21.500.000	» 3.500.000
Università cattolica di Milano	» 65.000.000	» 10.000.000
Istituto orientale di Napoli	» 43.000.000	» 7.000.000
Scuola normale di Pisa	» 17.000.000	» 3.000.000
Università « Bocconi » di Milano	» 65.000.000	» 10.000.000
Istituto superiore di magistero dell'Aquila	» 22.000.000	» 3.000.000

In un secondo tempo è stata fatta una ulteriore piccola assegnazione alla Scuola normale di Pisa.

Mi pare di aver dato una esposizione completa e posso concludere che in base all'applicazione della legge 5 marzo 1961 n. 158, le università libere hanno totalizzato contributi per poco più del 3 per cento. È quindi una distribuzione che certamente non preoccupa per l'entità finanziaria. Posso dichiarare espressamente che anche nell'applicazione della nuova legge che mi auguro sarà approvata dalla Camera dei deputati e poi dal Senato, i criteri di applicazione saranno gli stessi. In nessun caso sarà superata la percentuale del 4 per cento sull'insieme degli stanziamenti previsti dal disegno di legge a favore delle università, che, come ha osservato giustamente il Presidente, hanno carattere di prosecuzione rispetto a quelli della legge del marzo 1961. Quindi gli stessi criteri che sono stati seguiti nell'applicazione di quella legge saranno seguiti nell'applicazione della nuova.

E concludo. Tenuto conto del carattere pubblicistico che hanno le università libere, che perseguono un fine proprio dello Stato e partecipano allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (criterio ormai affermato anche dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, il quale oltre alla sentenza citata del 1961 ha affermato lo stesso principio anche in altre decisioni del 1957 e degli anni precedenti) e tenuto conto che la legge del marzo 1961 è di recente approvazione e che la sua applicazione non ha dato inconvenienti non si può porre un criterio nuovo di discriminazione tra università di Stato e università libere, che sia in contrasto con questi precedenti.

In parlamento l'onorevole Codignola ha sollevato qualche critica e io ho risposto che avevo applicato la legge in base a quelli che sono i canoni soliti di interpretazione. È inutile riferirsi all'articolo 4 del testo unico, che si riferisce a un tipo specifico di contributi. Del resto le norme preliminari del Codice civile, che hanno quasi natura costituzionale, dicono che una legge successiva può abrogare anche per implicito una legge precedente.

Si tratta della misura. E qui entriamo in quella attenuazione differenziale tra università di Stato e università libere, per le quali vi deve essere un minor gravame sul bilancio dello Stato. Ecco perché, mentre per i bisogni di queste università in relazione alla popolazione scolastica si sarebbe dovuta applicare la percentuale del 10 per cento,

ci siamo tenuti nei limiti del 4 per cento, anzi ci siamo avvicinati più al 3 che al 4 per cento.

NATTA. Perché non è stato dato il 10 per cento?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione.*

Il Consiglio di Stato ha detto che le spese per le università di Stato sono a carico dello Stato in misura maggiore di quella per le università libere. Quindi, quando si è trattato di stabilire una graduazione dei contributi da dare alle università di Stato e alle università libere, il Ministero ha tenuto conto che sul bilancio dello Stato le università libere debbono gravare in misura inferiore. Conseguentemente ha limitato al 4 per cento le assegnazioni globali alle università libere.

Aggiungo che, trattandosi di una legge che è stata approvata in un passato assai vicino, cioè nel marzo del 1961, il cambiare indirizzo creerebbe proprio quel problema politico che si vuole evitare. Invece, approvando la nuova legge sulla linea della precedente, faremo cosa utile alle università e utile al paese.

Mi auguro quindi che la legge possa essere rapidamente approvata dalla Commissione e che non sia attuata la minaccia di far passare in aula il provvedimento, perché nell'interesse della ricerca scientifica e dell'alta cultura non possono essere trascurate, sia pure per piccola parte della spesa, le università libere che attuano fini di interesse generale.

PRESIDENTE, *Relatore.* Desidero ringraziare l'onorevole Ministro per tutti i dettagli che ci ha fornito in merito alla distribuzione delle somme disponibili. È un atto che voglio interpretare come deferenza del Governo verso il Parlamento, perché è risultato che la distribuzione è stata fatta in misura equa tra le varie università, in rapporto all'importanza delle università stesse e ai bisogni delle medesime.

ALICATA. Desidero venire alla sostanza politica della questione, che mi pare sia quella che ci interessa maggiormente. Però, per chiarezza, credo che sia necessario fare un primo riferimento sia pure assai rapido alle questioni di carattere giuridico costituzionale. Noi non possiamo essere d'accordo con l'interpretazione che qui è stata data sul carattere pubblicistico delle università libere e con l'occultamento che, sulla base di questa interpretazione, si è voluto fare del principio fondamentale che esiste nella nostra legislazione a proposito delle università, principio rappresentato dall'articolo

4 del testo unico, dove viene con chiarezza precisato che lo Stato non può dare contributi alle università libere. Ora il problema quale è?

Il problema è questo. Si è parlato dell'autonomia universitaria. Io già una volta ebbi occasione di far osservare all'onorevole Presidente che in questa faccenda dell'autonomia universitaria c'è un punto dal quale non possiamo prescindere e che è costituito da una famosa discussione, avvenuta nel Parlamento italiano, non ricordo con precisione in che anno, in cui furono stabiliti i criteri essenziali che dovevano reggere le università del nuovo Stato, e nel corso della quale lo Spaventa pronunciò il famoso discorso sulla funzione delle Università come centri di ricerca scientifica e di formazione professionale. E il punto essenziale della questione è che lo Stato assume come suo fine l'università, appunto perché a partire da un determinato momento lo Stato indica il fine della ricerca scientifica che deve garantire l'esercizio di una professione.

Nella sentenza citata dal Ministro Bosco questo concetto è ribadito con forza, dove viene dichiarato che l'istruzione universitaria viene assunta dallo Stato fra i propri fini, e se vogliamo approfondire la questione sul posto che occupano le università libere nello Stato, possiamo dire che questo carattere pubblicistico, questa equiparazione sul terreno degli studi, delle funzioni e dei titoli nasce da qualche cosa che viene delegato dallo Stato. Non si tratta di un diritto acquisito in modo autonomo e meccanico da una università libera, ma di una specie di delega da parte dello Stato all'università libera che risponda a certi criteri, primo tra i quali l'attuazione del piano fondamentale di studi che è legato alla questione della formazione professionale.

PRESIDENTE, Relatore. Ma l'Università esisteva anche prima dello Stato moderno.

ALICATA. D'accordo, ma prima dello Stato esistevano le Corporazioni, i Comuni che dal momento in cui esiste lo Stato moderno sono stati riassorbiti e rielaborati in esso. Per questo, ogni volta che discutiamo di questa questione, mi sono sempre permesso di fare osservare a lei — più autorevole di me — che la posizione che l'università occupa nello Stato e nella Società non può essere fatta risalire al Medio evo; ma che c'è una frattura, anzi un momento che non considero di frattura o di interruzione, ma che è un momento di sviluppo ulteriore, ed

è quello dell'inserzione di questo istituto nella struttura dello Stato moderno attraverso il concetto della formazione professionale; vale a dire di una cultura che legittima l'esercizio di una professione.

E mi riferivo sempre a quel dibattito, perché punto essenziale della discussione fu e rimane il punto in cui il Parlamento attribui alle università il compito della formazione professionale. Ancora oggi tutto il problema dell'autonomia dell'università è legato a questo fatto; a questa dialettica che c'è fra autonomia di impostazione e necessità di esecuzione di un determinato piano di studi fondamentali che lo Stato richiede perché l'università, oltre alla libera ricerca scientifica ha il compito di dare un'istruzione superiore volta all'esercizio di una determinata professione.

Quindi dobbiamo vedere in questi termini la questione del carattere pubblicistico dell'università; e da questo se ne deduce con piena coerenza, secondo me, cosa lo Stato ha voluto dire quando nell'articolo 4 della legge fondamentale dell'ordinamento universitario ha precisato la questione dei contributi. Ha voluto dire che l'università libera, che esercita le stesse funzioni pubblicistiche, può rivendicare la sua libertà, ma, per fare ciò, condizione essenziale è quella di avere una fonte di finanziamento diversa da quella che lo Stato assegna alle sue università. La cosa ha un profondo significato perché evidentemente lo Stato dovendo, nel perseguire questi suoi fini seguire una sua determinazione di piani, in quella che è la graduatoria dei finanziamenti, può essere che esso stabilisca di assegnare maggiori fondi ad un'università piuttosto che ad un'altra e di non essere obbligato a sopportare delle spese che non ha ritenuto di fare.

Voglio fare un caso specifico. L'università cattolica di Milano ha voluto aprire una facoltà a Roma. Rientrava nei fini dello Stato questo? Lo Stato ha già a Roma una sua facoltà di Medicina.

RIVERA. È piena di studenti!

ALICATA. Onorevole Rivera, lei sa che ci sono progetti di legge per affrontare la questione del rapporto fra popolazione scolastica e il numero dei professori. Provvedimenti sono in attuazione in altri Paesi e non siamo certamente insensibili al problema, ma proprio per questo sono fermamente convinto che la via maestra da imboccare per affrontare questo problema sia quella che porta lo Stato a garantire un determinato sviluppo alle sue Facoltà di medicina.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

L'università cattolica, per propri fini rispettabilissimi, perché nessuno mette in discussione il diritto di quella università di dar vita ad una propria istituzione di istruzione superiore — decide di aprire una facoltà di medicina a Roma. Nessuno, però, può obbligare lo Stato a dovere contribuire, nella misura del 3 o del 4 o del 10 per cento a favore di questa università.

Quindi il problema ritorna al fatto essenziale che, anche se abbiamo oggi una legislazione fondata sul criterio della parità dell'insegnamento fra università libere e statali e di tanti altri vantaggi che sono stati riconosciuti alle università libere, lo Stato non garantisce alcun contributo a queste università. E questo discorso, signor Ministro, io lo faccio sia per l'università cattolica che per la « Bocconi » che per quella di Urbino; e lo farei egualmente per altre, se ci fossero. Del resto sono convinto che in questo famoso piano universitario, di cui sempre si parla senza realizzarlo, bisognerebbe porre rimedio alla questione di queste piccole università ereditate dalla famosa università medievale cui si riferisce, come eminente storico dell'alto Medio evo, il professore Ermini, perché sulla esistenza delle università disseminate in questi piccoli centri, io ho delle idee che gli onorevoli colleghi già conoscono.

E veniamo alla questione politica. Io non farò la storia della politica scolastica di questi anni. Quello che ritengo necessario sottolineare è che di fronte ad una situazione di particolare urgenza e necessità della Scuola, il Governo approntò alcuni anni fa il Piano della scuola che ha diviso il Paese, l'opinione pubblica ed il Parlamento: e lo ha diviso in modo tale che a distanza di alcuni anni il Piano è fermo e non si è ancora potuto approvare.

Voi tutti siete convinti che o si crea un'altra situazione, che consentirà di far passare il Piano della scuola, oppure esso dovrà essere modificato sulla base di altri criteri, per venire incontro ad altre esigenze. In questa situazione voi ci avete proposto nel marzo dell'anno scorso uno stralcio, dicendo che vi erano dei fondi accantonati e che premevano le necessità della scuola. Noi accettammo di non intralciare il normale corso di quella legge, perché ci rendevamo conto delle esigenze, ma nel corso della discussione ottenemmo o chiedemmo alcune garanzie. Si discusse tra l'altro sulla questione delle università e quantunque un nostro emendamento venisse bocciato, ella, signor Ministro, diede delle assicurazioni, che dimostravano

che anche lei riconosceva l'esistenza del problema. Così lo stralcio passò.

Ora siamo di fronte a un secondo stralcio, che sta andando avanti in base all'accordo di fissare dei limiti all'azione legislativa che siamo chiamati in questo momento a svolgere. E la questione su cui si discute fa parte appunto dell'accordo. Pienamente liberi voi di dire che questo punto non può rientrare nell'accordo e liberi allora noi di riassumere la nostra libertà d'iniziativa, che sapete che cosa significa. Tale è la situazione politica che ci sta dinanzi. Noi non possiamo accettare che la legge 5 marzo 1961, n. 158 costituisca un precedente, perché domani anche quest'altra legge costituirà un altro precedente; e, di precedente in precedente, avremo costruito una legislazione contraria a quelle questioni di principio che avevamo detto di accantonare per poter fare un passo avanti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io avevo proposto che questa legge non costituisse un precedente e per questo avevo fatto delle dichiarazioni molto esplicite.

CODIGNOLA. Ma abbiamo sentito le dichiarazioni del Ministro!

ALICATA. Anche l'altra volta fu detta la stessa cosa.

NATTA. Durante la discussione dell'altra legge, il Ministro Bosco disse che, dato che il disegno di legge era di natura finanziaria, non intaccava la legislazione vigente. Intanto con questa interpretazione della legge 1961 sono stati dati i contributi sull'edilizia.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Con la sua tesi, non si sarebbe potuto dare una sola lira neppure alle università statali, perché nell'ordinamento vigente non esiste una legge che regoli l'edilizia delle università. I contributi per l'edilizia universitaria sono previsti soltanto nella legge del 1961. Se questa legge non si considera innovativa rispetto alla legislazione sostanziale vigente, non sarebbe stato possibile dare contributi statali né alle università statali né a quelle libere.

ALICATA. Per parte nostra non vogliamo più andare avanti a forza di stralci, ma vogliamo che si affronti il problema, perché a distanza di pochi mesi, allegando come precedente quello che abbiamo concesso con un atto di buona volontà, si vuol fare un altro passo su questa strada. Non possiamo andare avanti con provvedimenti di carattere provvisorio e straordinario, intaccando di tre mesi in tre mesi o di quattro mesi in quattro mesi quelli che costituiscono per noi elementi sostanziali della legislazione sulle università

italiane. Vi dovete rendere conto che la discussione che stiamo facendo questa mattina, invece di attenuare i nostri dubbi, ci dimostra che siamo proprio di fronte a una questione di carattere fondamentale. Non pretendiamo che si inserisca l'aggettivo « statali », perché secondo voi potrebbe costituire un precedente. Troviamo quindi un'altra formula, ma tale che garantisca noi e voi che non si dà un colpo alle questioni di principio che abbiamo stabilito di accantonare. Altrimenti dobbiamo fare in altra sede la discussione intorno a questo disegno di legge.

DI LUZIO. Tenendo presente la natura che è quella di persona giuridica delle università libere, di diritto pubblico, natura così ben puntualizzata dal collega onorevole Pitzalis, io ritengo che lo Stato debba essere sensibile alle iniziative (che sostituiscono la sua diretta azione) intese ad istituire università di tale tipo.

Per questo aspetto io chiedo all'onorevole Ministro di tener conto dell'esistenza a Chieti dell'università libera che è al suo primo anno di vita ed è pertanto bisognosa soprattutto di assistenza finanziaria che lo Stato non le può negare. Voglia pertanto l'onorevole Ministro tenerla presente ai fini dell'erogazione di un contributo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A scanso di equivoci intendo chiarire che università libere sono quelle università che hanno avuto, ai sensi dell'articolo 200 o 229 del testo unico, il riconoscimento dello Stato. Non è detto che ogni istituzione, per il fatto che prende il nome di « università », abbia diritto ad un tale riconoscimento. Abbiamo anche altre università a Roma che non si trovano in tale posizione, ed i loro corsi non sono riconosciuti. Vi è quindi una notevole differenza fra le università libere e quelle private. Bisogna quindi prima di tutto ottenere il riconoscimento dello Stato come si fece, ad esempio, per l'Istituto superiore di Magistero dell'Aquila.

DI LUZIO. Allora mi permetto sollecitare questo riconoscimento.

SCIORILLI BORRELLI. Mi soffermerò su due questioni richiamate dianzi dai colleghi.

La questione dei rapporti — ha detto l'onorevole Presidente — fra scuola pubblica e scuola privata non statale si verrebbe in un certo modo a concentrare intorno alla scuola media di secondo grado.

Per quale ragione? Lei signor Presidente e voi, onorevoli colleghi, vi renderete conto che con questo sistema veniamo di mano in mano a creare una situazione per cui

alla fine il problema sarà risolto senza essere stato affrontato nella sua portata. Il collega onorevole Codignola ha detto che lei, Presidente, ha sostenuto la tesi con molta abilità, e su questo sono d'accordo. Ma, dico, anche con molta pericolosità!

Perché, in sostanza, colleghi democristiani, voi per le scuole materne ci dite che è un altro problema perché esse fanno parte soprattutto dell'assistenza. E va bene! E intanto sapete qual'è la guida delle scuole materne, data l'assenza dello Stato.

Per la scuola elementare ci dite che il problema è limitato, perché per l'8 per cento delle scuole, è prevista nel progetto in discussione al Senato la scuola a sgravio.

Si arriva poi alle università e il Presidente, con molta abilità, ci dice che si tratta di istituzioni in sé e per sé autonome che hanno libertà di iniziativa per la ricerca scientifica.

Ora gli onorevoli colleghi si rendono conto che attraverso questa interpretazione — e sono d'accordo col Presidente — il problema si verrebbe a concentrare tutto intorno alla scuola secondaria.

Ma la seconda osservazione (e qui mi vorrei richiamare a precedenti legislativi, e il signor Ministro ricorderà la battaglia per la legge Martino-Romita del 1951) è che attraverso questi colpi di spillo oggi ci troviamo di fronte ad una situazione — a mio sommo avviso gravemente pregiudicata anche con nostra responsabilità, perché si è cominciato nel 1951 col giustificare con la diminuzione delle tasse la proposta di contributo limitatamente alle università libere. Poi si giunse alle attrezzature nel 1959 e quindi alla legge del 1961. E il signor Ministro ricorderà che c'è stato allora un emendamento che non è passato per un solo voto.

Oggi il Ministro torna a ripeterci che il problema di fondo è escluso dal provvedimento odierno. Onorevoli colleghi! le altre due questioni sono già risolte dalla legge: la Martino-Romita ha risolto il problema delle borse di studio per le scuole private; il problema dell'edilizia è stato risolto con altra legge. Scusate il termine, ma noi ci stiamo turlupinando a vicenda.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lei dimentica che sono già stati approvati tre articoli!

SCIORILLI BORRELLI. Ma volevo proprio dirlo, che quanto lei ha sostenuto è pericoloso. Quello che lei ha fatto nella sua correttezza — le dirò facendo l'avvocato del diavolo — non trova nessuna giustificazione nell'articolo 2 che stabilisce che: . . . il Mini-

stro farà la ripartizione tenuto conto delle esigenze del funzionamento dei singoli Enti ». Un suo successore potrebbe dire che la Facoltà romana di medicina dell'università cattolica ha bisogno di 20 miliardi e sulla base di questa disposizione nessuno potrebbe negarglieli, tenuto conto delle necessità e della popolazione scolastica.

Ora mi domando: quando si viene a dilatare il fondo le contribuzioni diventano più macroscopiche, e così com'è formulata la legge nulla impedirebbe ad un altro Ministro di passare dal 4 al 10 per cento e il suo successore aumentare ancora la percentuale non essendo stabilita per legge una proporzione.

Cioè, onorevoli colleghi, per dirla con estrema franchezza voi vorreste una cura omeopatica. Invece di fare una cura massiccia di cinque milioni di unità di penicilina, per il finanziamento della scuola privata, voi vorreste fare a mano a mano delle leggi, in modo che quello che non è entrato dalla porta possa entrare dalle varie finestre.

Tanto il Presidente quanto il Ministro sono stati molto abili. Però la verità è che, se si analizza questa legge, contro ogni migliore intenzione del Ministro risorge a ogni passo il problema della scuola privata. Voi giustificate il provvedimento prima, con l'alta ricerca scientifica, poi col carattere assistenziale, poi con la scuola popolare; ma il problema è uno solo: che lo Stato ha preso la decisione di dare i contributi alle scuole non statali. Tutto il resto è contorno, che tende a mascherare la sostanza. Sarebbe quindi un atto di slealtà se non solo accettassimo, ma rafforzassimo quello che è stato fatto in precedente occasione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Poiché dopo il mio intervento ce ne sono stati altri due, desidero aggiungere qualche cosa. Anzitutto voglio assicurare l'onorevole Sciorilli Borrelli che tutti gli articoli esaminati finora riguardano la scuola di Stato e così tutti gli altri successivi. Se appare equivoco il termine « spese di funzionamento di scuole », non ho nessuna difficoltà a precisare che si tratta di incremento degli organici, cioè dei ruoli, onde si riferisce alle scuole statali. Così pure le previsioni per le attrezzature degli istituti tecnici e professionali riguardano quelle esigenze che sono state constatate durante l'esame del bilancio della pubblica istruzione, nel senso che bisognava incrementare l'attrezzatura scientifica e didattica degli istituti di Stato. Quindi tutto ciò che segue l'articolo 4 ha come termine essenziale di riferimento le scuole di Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 4, debbo dire che il problema non si può confondere col problema generale che è stato sollevato, perché c'è dubbio che all'università libera si affidano determinati compiti che entrano nei fini dello Stato, il che spersonalizza il problema delle università libere.

Ha detto l'onorevole Alicata che l'università libera deve accettare il peso della sua libertà. Ma questa libertà non è totale, perché l'università libera deve seguire determinati tipi di studio prescritti dagli ordinamenti statali; essa assolve compiti di carattere generale e concorre alla diffusione dell'alta cultura. Quindi il problema non può essere posto sullo stesso binario — come ha detto l'onorevole Sciorilli Borrelli — del rapporto che esiste tra altre scuole non statali e le scuole statali. Il problema delle università è *sui generis*, in quanto c'è l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, che attribuisce alle università libere il diritto di darsi ordinamenti propri; e questa particolarità non permette che il problema sia confuso. Quanto alla discriminazione introdotta tra università di Stato e non di Stato, potrebbe ferire proprio il principio costituzionale dell'ultimo comma del suddetto articolo 33.

Invece esiste un altro problema, accennato dall'onorevole Sciorilli Borrelli. Chi ci dice, si è domandato, che dal tre e mezzo per cento o non più del quattro per cento non si passi poi al 20 o al 30 per cento? Ma innanzi tutto il Ministro deve tener presenti altre necessità urgenti e indilazionabili delle altre università. Quando l'università cattolica presentò la sua domanda in base all'articolo 2 della legge, non fece valere affatto la facoltà dislocata fuori della sede, ma fece valere le esigenze di sviluppo edilizio, scientifico e di attrezzatura tecnica riferite soltanto alla sede di Milano. Tuttavia, siccome è stato sollevato il problema del *quantum*, non avrei nessuna difficoltà — dato che questa è una legge stralcio che non crea nessun precedente rispetto al piano della scuola — ad accettare che si stabilisca che il finanziamento alle università libere — che sono una cosa diversa dalle università private — venga contenuto entro determinati limiti, cioè non oltre il 4 per cento. Così cadrebbe anche la preoccupazione dell'onorevole Sciorilli Borrelli secondo cui il successore dell'attuale ministro potrebbe interpretare la legge in modo diverso dalla prassi seguita anche in base alla legge del 1959. In questo modo credo di aver dato un contributo al raggiungimento di un accordo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

PRESIDENTE, *Relatore*. Debbo porre in votazione il primo comma dell'emendamento Codignola, che riguarda il problema sul quale abbiamo discusso. Insiste l'onorevole Codignola?

CODIGNOLA. Vorrei una sospensiva sull'articolo 4 e che frattanto si continuasse nell'esame degli altri articoli, che sono meno impegnativi. La discussione sull'articolo 4 si potrà riprendere dopo l'ultimo articolo del disegno di legge.

BADINI CONFALONIERI. Se la proposta Codignola è fatta per evitare un rinvio in aula, mi dichiaro favorevole.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono d'accordo. Tutto ciò che facilita la discussione mi pare che debba essere appoggiato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quindi, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che si sospende l'esame dell'articolo 4 e si passa agli articoli successivi.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per il funzionamento di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.500 milioni.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fino al 30 giugno 1962.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Sostituire alle parole:* per il funzionamento di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, *le altre parole:* per l'incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie e artistiche ».

CODIGNOLA.

« *Inserire dopo il 1° comma il seguente:*

« In aggiunta agli stanziamenti iscritti al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni ».

LIMONI.

« *Alla quarta riga sostituire le parole:* per il funzionamento di Scuole e istituti di ogni ordine e grado, *con le parole:* per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici di scuole ed istituti di ogni ordine e grado ».

SCIORILLI BORRELLI, ROFFI, NATTA,
GRASSO NICOLOSI ANNA, DE GRADA.

Per quanto riguarda la somma stanziata secondo la formulazione originaria, come Relatore debbo osservare che mentre in origine essa era di 34.500 milioni, ora essa è di 35.500. C'è un miliardo in più; non so se sia errore.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è un errore. L'espansione della scuola ha superato in velocità la precedente previsione del Piano; a ciò è dovuto l'aumento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi pare che uno solo di essi — il primo — sia sostanziale. Tuttavia non ci si può limitare ad alcune scuole.

SCIORILLI BORRELLI. La formula del mio emendamento dice in sostanza la stessa cosa dell'emendamento Codignola.

CODIGNOLA. Il mio emendamento ripete il testo dell'articolo 49 del « Piano ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi pare però che la dizione suggerita dal Governo comprenderebbe tanto l'articolo 48 che il 49 (mi corregga il Ministro se sbaglio). Si tratterebbe dell'articolo relativo all'aggiornamento e alla revisione degli organici, oltreché all'incremento.

Si potrebbe dire: « ... per l'incremento e l'aggiornamento degli organici delle scuole di ogni ordine e grado... ».

SCIORILLI BORRELLI. Nel « Piano » per quanto problema degli organici erano stanziati 41.480 milioni. Poi nelle note è detto che erano stati detratti 300 milioni per la legge 6 febbraio 1960, n. 1607. Una legge successiva di cui in questo momento mi sfuggono gli estremi, ha tolto altri 3 miliardi. In ogni caso mi pare che lo stanziamento attuale dovrebbe essere superiore a quello indicato.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le spese del Piano relative al personale non si accantonano quando non sono erogate nell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Tutto quel che si è potuto ottenere è che i 24 miliardi passassero a 35.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

BADINI CONFALONIERI. Secondo me la formula: «... di ogni ordine e grado...» comprende anche le università. Quindi direi: «... dell'ordine secondario...».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sempre, sulla urgente legislazione, si è inteso che, parlando di «scuole ed istituti di ogni ordine e grado» si tratta solo di questi, ad esclusione delle università.

PRESIDENTE, *Relatore*. Insiste l'onorevole Badini Confalonieri?

BADINI CONFALONIERI. Non ne faccio una questione formale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Codignola, che, propone di sostituire, al primo comma, le parole «per il funzionamento di...» con le parole «per l'incremento degli organici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma così modificato.

(È approvato).

Segue l'emendamento dell'onorevole Limoni. Essendo il presentatore assente, si intende che vi abbia rinunciato.

NATTA. In merito al secondo comma, possiamo in una legge fare riferimento ad un'altra legge che non esiste?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Esistono finanziamenti che sono accantonati sul fondo in base ad una legge approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

«In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici delle scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.500 milioni.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fino al 30 giugno 1962».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 6.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

L'onorevole Codignola ha presentato i seguenti emendamenti:

«Alla prima riga aggiungere: statali; alla sesta riga, dopo la parola: assistenza, aggiungere le parole: igienico sanitaria; all'ottava riga dopo la parola: predette, aggiungere: per il razionale reperimento degli aiuti e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti».

BADINI CONFALONIERI. Questa istituzione di scuole speciali implica in pratica rilevanti contributi alle scuole private, oppure no?

CODIGNOLA. Ma il Ministro ha detto poco fa che tutto il resto del disegno di legge dall'articolo 5 in poi riguarda soltanto le scuole di Stato. Quando si parla di «istituzione», ci si riferisce tassativamente alle scuole di Stato, perché il Ministero non ha il potere di istituire scuole non statali. Quindi si tratta di scuole statali istituite da parte del Ministero. Diventerebbe pericoloso ripeterci in ogni articolo, perché ci sono altri articoli in cui non è detto nulla.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono stati presentati altri due emendamenti. Uno dell'onorevole Titomanlio Vittoria, che propone di sostituire l'articolo con il seguente testo:

«Per l'incremento e per la istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola dell'obbligo, per l'assistenza didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento della scuola e classi predette, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni».

E un altro dell'onorevole Buzzi, che propone di sostituire il testo dopo le parole «di classi differenziali», con le parole «nella scuola dell'obbligo».

BUZZI. Io ritiro il mio emendamento e mi associa a quello dell'onorevole Titomanlio.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

CODIGNOLA. Che cosa sono le classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si è voluto dire che le classi differenziali debbono esistere non soltanto nella scuola di completamento dell'obbligo, ma, a maggior ragione, anche nella scuola precedente al completamento dell'obbligo, cioè nella scuola elementare. Si potrebbe anche sopprimere le parole «di completamento» e dire soltanto «classi differenziali nella scuola dell'obbligo». Possiamo avere dei ragazzi poliomeletici che hanno una intelligenza sveglia e che conseguono la licenza elementare a 10 o 11 anni; però hanno bisogno di un ambiente speciale. Quindi il finanziamento straordinario può riguardare sia le classi differenziali della scuola elementare, sia quelle del completamento dell'obbligo.

SCIORILLI BORRELLI. Mi pare che non ci siamo intesi. Lei mi insegna che fino a 14 anni il ragazzo, che, prescindendo dalle classi differenziali, non riesce ad andare avanti, ripete la scuola elementare. Poiché in genere il ritardato mentale si trova in quella condizione, le scuole differenziali sono scuole differenziali elementari e il ritardato mentale fino al 14° anno di età rimane nell'ambito della scuola elementare.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo aveva ritenuto di ripetere completamente l'articolo 35 del piano della scuola, che era stato approvato all'unanimità dalla Commissione.

SCIORILLI BORRELLI. Però al Senato si è accesa la discussione se dovesse essere mantenuta la scuola differenziale in seno alla scuola dell'obbligo. Quindi lo articolo 35 è superato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario per la pubblica istruzione*. L'emendamento è stato provocato dal fatto che il «completamento dell'obbligo» si riferisce solamente alle tre classi delle elementari, mentre alla scuola elementare devono pur seguire le altre.

SCIORILLI BORRELLI. Su questo siamo d'accordo. Invece ho dei profondi dubbi sull'inverso, cioè sul non estendere alla scuola elementare.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La preoccupazione dell'emendamento è di far finanziare il completamento delle scuole speciali.

CODIGNOLA. Il problema è già stato sollevato in Senato.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Però non è esatto che vi sia stata una divergenza su questo punto, perché da tutte le parti si disse che dovendo portare, in armonia alla Costituzione, ad otto anni tutto l'insegnamento obbligatorio, è necessario fare questo.

CODIGNOLA. Si stabiliscono però delle differenziazioni di intelligenza. Ad ogni modo non abbiamo difficoltà, nei limiti esposti dalla onorevole Badaloni.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo di togliere le parole: «... di completamento...».

CODIGNOLA. Bisognerebbe sopprimere tutta la frase: «... di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo...».

BUZZI. A me sembra che diamo troppo valore alle classi differenziali che per me non debbono essere solo per minorati psicofisici, ma anche per differenziazioni didattiche. Quindi io sarei piuttosto per l'emendamento Titomanlio, anche se sposta un po' dal testo del Piano.

Cioè intendiamo non pregiudicare la grossa questione, se sia opportuno e giustificato istituire classi differenziali nelle scuole di completamento dell'obbligo. Però è innegabile che sia per le scuole speciali che per le classi differenziali un problema di incremento e di nuove istituzioni esiste.

Perciò pregherei gli onorevoli colleghi di esaminare l'emendamento Titomanlio al quale mi associo, ritirando in pari tempo il mio emendamento, essendo quello che più chiaramente interpreta la nostra aspirazione.

TITOMANLIO VITTORIA. Non ho altro da aggiungere. Soltanto insisto sulla questione della forma, che pare possa essere accettata.

CODIGNOLA. Sono d'accordo con la proposta Buzzi per quanto riguarda la prima parte, cioè l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici per l'intero periodo dell'obbligo (8 anni), nonché sull'incremento delle classi differenziali per le scuole elementari.

Non sono d'accordo invece sulla possibilità di istituire classi differenziali nelle scuole medie, né pare opportuno che il finanziamento vada ad incremento delle classi differenziali delle scuole elementari.

Ma, a parte questa osservazione alla proposta Buzzi, è chiaro che quando abbiamo proposto come emendamento di precisare «scuola statale» ci riferivamo alle prime parole dell'articolo 6, e cioè all'istituzione. Proprio perché si tratta di scuole dello Stato noi abbiamo precisato con l'aggiunta di

« statali » la portata di questo articolo. Se invece si parla di nuova istituzione di scuole speciali si rovescia il significato del concetto. Ecco perché insisto sull'emendamento già presentato relativo alle scuole statali, e d'altra parte perché sia limitato alle classi differenziali nelle scuole elementari.

BUZZI. Se riproponiamo la questione finiremo per fermare tutto. Ma è evidente che il Governo si dovrà avvalere di questa disposizione per potenziare le scuole statali!

CODIGNOLA. Abbiamo sentito dalla bocca del Ministro dieci minuti fa la dichiarazione che dopo l'articolo 5 tutti gli altri erano rivolti alle scuole statali.

RAMPA. Mi sarei ben guardato dal porre sul tappeto della nostra Commissione altri motivi di discussione, perché mi rendo conto della necessità assoluta di ricercare ogni possibile via per mandare avanti la legge. E il discorso fatto prima sull'articolo 4 aveva tutta una sua logica, anche se evidentemente non ci troviamo tutti consenzienti. Il suo accantonamento è una prova di buona volontà.

E l'interpretazione sull'articolo 6 data dal Ministro sul significato dell'istituzione di scuole speciali, con la garanzia che si intende esclusivamente l'istituzione — e quindi il finanziamento — di scuole statali in questo settore delle scuole speciali, ci trova perfettamente d'accordo.

Dove però questa volta chiediamo noi all'opposizione di essere coerente, è per lo meno di fronte ai problemi sociali, morali, civili, che la situazione di oggi impone, anche in relazione al carattere specifico di urgenza del provvedimento.

Quando si parla di incremento, s'intende riferirsi al potenziamento di quelle attività che mirano a soddisfare alcune esigenze particolari, che si impongono nei confronti di categorie sociali che meritano tutto il nostro interessamento e la nostra protezione civile.

Ora a me pare che con questo specifico e limitato significato, « incremento » non vuol dire sovvertire il principio ideologico, ma prendere atto della realtà sociale e andare incontro nei limiti del razionale, ad esigenze particolari.

SCIORILLI BORRELLI. La prima parte dell'articolo 6 parla soltanto di « istituzione »; più sotto si parla invece di « incremento ».

RAMPA. Allora invertiamo il discorso, per dare maggiore importanza a quello che ha affermato il Ministro. Se si parla di incremento delle classi differenziali, non capisco perché non si debba parlare di incremento

anche delle scuole speciali che in larga misura sono sostenute anche dagli enti locali, come provincie, comuni, ecc., i quali fanno spese notevolissime nell'interesse nazionale.

NATTA. Per quanto riguarda le scuole esistenti degli enti locali e di altri organismi, abbiamo già delle voci in bilancio. L'articolo 6 vuole stabilire un intervento dello Stato per istituire nuove scuole speciali.

PRESIDENTE, *Relatore*. Potremo prendere come punto di partenza il testo, già approvato senza difficoltà, del piano della scuola. Su quel testo potremmo discutere e applicare gli eventuali emendamenti.

SCIORILLI BORRELLI. Io non sarei contrario a questa soluzione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ho interpretato l'emendamento Titomanlio nel senso che portasse delle modifiche puramente tecniche e di forma, senza sollevare questioni di sostanza. Se però dall'emendamento Titomanlio deve sorgere una questione politica, ritorniamo al testo del Piano della scuola, ricordando che l'articolo 35 è stato approvato alla unanimità dal Senato e dalla Camera. Questo articolo 35 ci può trovare tutti di accordo, salvo quella unica modifica tecnica, suggerita dall'onorevole Badaloni e accolta anche dall'onorevole Codignola, di togliere la parola « di completamento ».

ALICATA. Io sono stato molto sensibile al ragionamento che ha fatto l'onorevole Natta. Però la legge è sospesa in un punto essenziale. Il ragionamento avrebbe un senso se avessimo approvato nel senso da noi indicato l'articolo 4 di questo disegno di legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Gli onorevoli Buzzi, Rampa e il sottosegretario Badaloni osservano che non si potrebbero istituire scuole speciali per la scuola elementare. L'incremento delle classi differenziali implica anche la loro istituzione laddove non esistono.

SCIORILLI BORRELLI. Qui ha ragione l'onorevole Badaloni. L'articolo 6 prevede tre ipotesi completamente diverse. La prima è l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale. E qui il problema non sorge perché si tratta di scuole speciali per tutti i livelli.

La seconda ipotesi riguarda le classi differenziali in seno alla scuola del completamento dell'obbligo, e su questo abbiamo delle remore proprio per non pregiudicare quella che è la scuola dell'obbligo.

Come terza ipotesi si parla di incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

Noi siamo d'accordo sulla prima ipotesi, siamo d'accordo sulla terza, relativa alle classi differenziali nelle scuole elementari, mentre preferiremmo che il problema delle classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo fosse rinviato. Quindi mentre siamo favorevoli alla prima ed alla terza ipotesi, siamo contrari alla seconda. Siamo quindi favorevoli all'emendamento soppressivo della frase: «...di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo...».

BOSCO, *Ministro della Pubblica istruzione*. Devo far presente che ci sono degli studenti che hanno bisogno di scuole speciali senza per altro essere dei minorati. Cito il caso dei disadatti alla scuola ordinaria, che possono anche non essere dei minorati. È un principio che il Piano della scuola ha sancito e che mi pare possa essere accettato. Mi pare che siccome si tratta di portare avanti istituzioni che meritano tutta la nostra considerazione, non vi dovrebbero essere opposizioni anche se si istituisce qualche classe differenziale. La disposizione ha un carattere limitato.

SCIORILLI BORRELLI. Dopo questa dichiarazione del Ministro non insisto.

CODIGNOLA. L'onorevole Ministro è disposto a confermarci che la parola « istituzione » alla prima riga dell'articolo 6 deve essere riferita esclusivamente a scuole dello Stato?

BOSCO, *Ministro della Pubblica istruzione*. Ho già detto che interpreto la parola « istituzione » come momento creativo da parte dello Stato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Rinunziano gli onorevoli presentatori all'emendamento aggiuntivo della parola « statali »?

CODIGNOLA. Sì, rinunziamo.

BUZZI. Io propongo di aggiungere dopo la parola « istituzione » le altre: « e incremento ».

BADINI GONFALONIERI. Per evitare la parola « statali » che non piace all'altra parte, l'onorevole Ministro dice che « istituzione » vuol dire soltanto « statale ». Se la parola « incremento » non rende più implicito il significato « statale », torna a prendere vigore l'emendamento dell'onorevole Codignola.

BUZZI. Il mio concetto è questo: se esiste una scuola statale speciale, in quella scuola statale si tratta di creare nuove sezioni. Questo è l'incremento.

BADINI GONFALONIERI. Ci sono oggi il 93 per cento di scuole non statali e il 7

per cento di scuole statali. Ad evitare ogni equivoco, si era parlato di « statali ».

BOSCO, *Ministro della Pubblica istruzione*. Io intendevo la parola « incremento » come aumento di numero, sempre però con riferimento al momento istitutivo. Quindi anche con le nuove istituzioni si consegue un incremento.

Perciò ancora una volta esorto la Commissione a preferire la formula del piano della scuola, perché abbiamo convenuto di non sollevare questioni contenziose. Trattandosi di una formula accettata all'unanimità dalla Camera e dal Senato, atteniamoci a quella.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo allora in votazione l'articolo 6 in questa formulazione, che ricalca il testo dell'articolo 35 del Piano della scuola:

« Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e la rieducazione sociale, di classi differenziali nelle scuole di completamento dell'obbligo; per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico sanitaria e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli aiuti e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni ».

(È approvato).

CODIGNOLA. Faccio riserva per quanto riguarda le « classi differenziali nelle scuole di completamento dell'obbligo ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'articolo successivo:

ART. 7.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

CODIGNOLA. Propongo di portare a tre i due miliardi.

PRESIDENTE, *Relatore*. C'è un emendamento dell'onorevole Russo che parla dei patronati scolastici per la Sicilia.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Voglio dare assicurazione che con nota

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 GENNAIO 1962

di variazione abbiamo già dato recentemente 50 milioni ai patronati scolastici della regione siciliana. Quindi non v'è ragione di fare una esplicita menzione di questi patronati, altrimenti si indebolirebbe il principio legislativo che, avendo dei fondi straordinari, vanno dati anche ai patronati della Sicilia.

PRESIDENTE, *Relatore*. Credo che a questo punto, data l'ora tarda, possiamo sospendere i nostri lavori. Sull'articolo 7

continueremo la discussione nella seduta pomeridiana, che rimane fissata per le ore 16.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI